

**GAIA ENERGY SRL**  
**Società a Responsabilità Limitata**

**MODELLO ORGANIZZATIVO**  
**ex art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231**

**PARTE GENERALE - ABSTRACT**

## INDICE

### Parte Generale

#### IL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. N.231/01 DI GAIA ENERGY SRL

1.	Premessa.....	p.
1.1.	Definizioni.....	»
1.2.	Estensione ed applicazione del Modello alle società controllate.....	»
2.	La responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001.....	»
2.1.	La responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D. Lgs. n. 231/01.....	»
2.2.	I reati presupposto.....	»
2.3.	I criteri di attribuzione della responsabilità dell'Ente: requisiti soggettivi dell'autore del reato.....	»
2.3.1.	<i>Segue.</i> L'interesse della società.....	»
2.4.	Esenzione dell'Ente dalla responsabilità per il reato presupposto.....	»
3.	Il modello di organizzazione e gestione di Gaia Energy SRL.....	»
3.1.	La tipizzazione del Modello.....	»
3.2.	Elaborazione del Modello organizzativo della Società.....	»
3.3.	L'assetto organizzativo della società.....	»
3.3.1.	<i>Segue.</i> Articolazione della struttura.....	»
3.3.2.	<i>Segue.</i> Il sistema di deleghe e procure.....	»
3.4.	Valutazione del rischio e processi sensibili.....	»
3.5.	Protocolli e procedure.....	»
3.6.	Misure di controllo e prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro.....	»
3.7.	Uso e divulgazione delle informazioni.....	»
3.8.	Uso dei sistemi informatici e telematici.....	»
3.9.	Aggiornamento, modifiche e integrazioni del Modello.....	»
4.	Modello di governo aziendale: gli organi di GAIA ENERGY SRL.....	»
4.1.	L'Amministrazione.....	»
5.	L'Organismo di Vigilanza.....	»
5.1.	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	»
5.2.	Nomina, composizione e durata dell'OdV.....	»
5.3.	Requisiti di eleggibilità.....	»
5.4.	Cause di decadenza.....	»
5.5.	Cause di sospensione.....	»

5.6.	Temporaneo impedimento del componente effettivo.....	»
5.7.	Accettazione e rinuncia all'incarico.....	»
5.8.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	»
5.9.	Modalità e periodicità di <i>report</i> agli Organi Societari.....	»
6.	Flussi informativi.....	»
6.1.	Flussi informativi e processi sensibili.....	»
6.2.	Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	»
6.3.	Flussi informativi periodici.....	»
6.3.1.	Flussi informativi provenienti dagli Uffici.....	»
6.3.2.	Flussi informativi da parte del Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.....	»
7.	Formazione e comunicazione interna.....	»
7.1.	La comunicazione interna.....	»
7.2.	Formazione del personale e dei collaboratori.....	»
8.	Sistema disciplinare.....	»
8.1.	Principi generali.....	»
8.2.	Violazioni commesse da soggetti in posizione apicale.....	»
8.3.	Violazioni commesse dai sottoposti.....	»
8.4.	Le sanzioni comminabili al personale dirigente.....	»
8.5.	Le sanzioni comminabili al personale dipendente non dirigente.....	»
8.6.	Violazioni commesse da soggetti terzi.....	»
9.	I principi del Codice Etico di GAIA ENERGY SRL .....	»
10.	Gestione delle risorse finanziarie.....	»

#### APPENDICE

1. Decreto Legislativo del 08 giugno 2001, n. 231 e successive p. modificazioni.....

## PARTE GENERALE

**IL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. N.231/01 DI GAIA ENERGY SRL**

SOMMARIO: 1. Premessa; - 1.1. Definizioni; - 1.2. Estensione ed applicazione del Modello alle società controllate; 2. La Responsabilità Amministrativa ex D.LGS. n. 231/2001; - 2.1. La responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D. Lgs. n. 231/01; - 2.2. I reati presupposto; - 2.3. I criteri di attribuzione della responsabilità dell'Ente: requisiti soggettivi dell'autore del reato; - 2.3.1. *segue*. L'interesse della società; - 2.4. Esenzione dell'Ente dalla responsabilità per il reato presupposto; - 3. Il Modello di Organizzazione e Gestione di GAIA ENERGY SRL; - 3.1. La tipizzazione del Modello; - 3.2. Elaborazione del Modello organizzativo della Società; - 3.3. L'assetto organizzativo di GAIA ENERGY SRL; - 3.3.1. *Segue*. Articolazione della struttura; - 3.3.2. *Segue*. Il sistema di deleghe e procure; - 3.4. Valutazione del rischio e processi sensibili; - 3.5. Protocolli e procedure; - 3.6. Misure di controllo e prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro; - 3.7. Uso e divulgazione delle informazioni; - 3.8. Uso dei sistemi informatici e telematici; - 3.9. Aggiornamento, modifiche e integrazioni del Modello; - 4. Modello di Governo Aziendale: gli organi di GAIA ENERGY SRL.; - 4.1. L'Amministrazione; - 4.2. *Auditors* indipendenti; - 5. L'Organismo di Vigilanza; - 5.1. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza; - 5.2. Nomina, composizione e durata dell'OdV; - 5.3. Requisiti di eleggibilità; - 5.4. Cause di decadenza; - 5.5. Cause di sospensione; - 5.6. Temporaneo impedimento del componente effettivo; - 5.7. Accettazione e rinuncia all'incarico; - 5.8. Compiti dell'Organismo di Vigilanza; - 5.9. Modalità e periodicità di *report* agli Organi Societari; 6. Flussi Informativi; - 6.1. Flussi informativi e processi sensibili; 6.2. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza; - 6.3. Flussi informativi periodici; - 6.3.1. Flussi informativi provenienti dagli Uffici; - 6.3.2. Flussi informativi da parte del Datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; - 7. Formazione e comunicazione interna; - 7.1. La comunicazione interna; - 7.2. Formazione del personale e dei collaboratori; - 8. Sistema Disciplinare; - 8.1. Principi generali; - 8.2. Violazioni commesse da soggetti in posizione apicale - 8.3. Violazioni commesse dai sottoposti; - 8.4. Le sanzioni comminabili al

personale dirigente; - 8.5. Le sanzioni comminabili al personale dipendente non dirigente; - 8.6. Violazioni commesse da soggetti terzi; - 9. I principi del Codice Etico di GAIA ENERGY SRL; - 10. Gestione delle risorse finanziarie.

## **1. Premessa.**

Con delibera del 04 marzo 2020, l'Organo amministrativo della società GAIA ENERGY SRL con sede in Gricignano di Aversa alla via Ferrovie dello Stato SC, ha adottato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito Modello) volto a prevenire e contrastare il rischio di reati, che ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 (di seguito Decreto) comportino la responsabilità amministrativa della Società, la quale abbia interesse o tratto vantaggio dal crimine commesso.

Il Modello di seguito riportato formalizza e descrive principi, regole di comportamento e protocolli/procedure di gestione per specifici processi sensibili, al fine di prevenire e contrastare il rischio che la Società sia indagata e condannata in quanto responsabile di illeciti derivanti da reati imputabili a soggetti aziendali.

### **1.1. Definizioni.**

**Compliance 231** – cura e consolida l'immagine aziendale dal punto di vista della correttezza delle procedure e del rispetto delle norme, sia al fine di accrescere la fiducia dei terzi nei confronti dell'azienda e la sua reputazione nei confronti dei clienti, dei *partner* e di tutti gli *stakeholders* in generale, sia per non incorrere in sanzioni che potrebbero pregiudicare l'immagine e l'operatività. L'attivazione di questa funzione è essenziale per il mantenimento di uno *standard* qualitativo alto, anche nel lungo periodo.

**Decreto** – il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” .

**Destinatari** – Sono destinatari tutti coloro che esercitano, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella società, ed i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di costoro, quali i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, gli agenti, i procuratori ed

in genere tutti i terzi che agiscono per conto della società nell'ambito delle attività ritenute, anche potenzialmente, a rischio di commissione di uno dei reati previsti dal decreto.

Ai Destinatari sono resi noti il Modello ed il Codice Etico. Il rispetto del Modello è garantito mediante la previsione di un apposito sistema sanzionatorio e, per i soggetti esterni che operano per conto della Società, attraverso l'adozione di apposite clausole contrattuali.

**Modello 231** – Il modello organizzativo adottato dalla Società, ai sensi delle previsioni contenute nel Decreto, al fine di impedire la commissione dei reati in esso contemplati. Il Modello si compone: i) di una Parte generale, avente ad oggetto norme generali sul funzionamento del Modello; ii) di diverse Parti speciali, ciascuna avente ad oggetto la disciplina e le condotte da assumere in relazione ai diversi Reati contemplati dal Decreto e connessi alle aree di rischio individuate dal Modello; iii) dei protocolli, concernenti le procedure poste a presidio delle singole aree di rischio, tesi ad evitare la commissione dei reati presupposto nell'ambito dell'attività d'impresa. Il Modello di organizzazione e controllo 231 di GAIA ENERGY SRL è oggetto di continuo monitoraggio circa la sua adeguatezza ed efficacia nel prevenire i reati ex D.L.gs 231/2001 e successive integrazioni, pertanto può subire aggiornamenti nei modi e nei tempi definiti nel medesimo Modello.

**Organismo di Vigilanza (OdV)** – organismo indipendente preposto all'attività di vigilanza ed attuazione del modello ex art.6, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n.231/2001.

**Procedura** – si intende lo schema di definizione, regolazione e gestione delle attività aziendali connesse ai processi sensibili.

**Processi sensibili** – delineazione delle attività aziendali potenzialmente a rischio di commissione dei reati che ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 danno luogo a responsabilità dell'Ente.

**Protocollo** – si intende un insieme di principi, situazioni, meccanismi organizzativi ed operativi di comportamento, funzionale alla gestione del rischio di reato, nel senso che la sua corretta applicazione – anche in combinazione con altri protocolli – è tale da prevenire la commissione del reato da cui sorge la responsabilità ex D.Lgs. n.231/01.

**Società** – GAIA ENERGY SRL – è una società a responsabilità limitata che ha come oggetto sociale *la ricerca, la produzione, l'approvvigionamento, il trasporto, la distribuzione, l'acquisto, la vendita, l'utilizzo ed il recupero di energia; la ricerca, lo sviluppo, la*

*produzione, l'approvvigionamento, il trasporto, il commercio, l'installazione e la manutenzione di ogni genere di impianto alimentato da fonti rinnovabili; i servizi energetici, operando in veste esclusiva di ESCO (Energy Service Company) per l'efficienza energetica di edifici ed impianti pubblici e privati, etc.*

Gaia Energy costituisce società appartenente al gruppo **SHS Silvestre Holding e Servizi SRL**, di cui condivide gli obiettivi ed i principi soprattutto in termini di tutela dell'ambiente e del territorio nella condivisione di politiche "green" per la produzione di energia elettrica e termica attraverso l'uso di energia eolica, biomassa, solare e idroelettrica.

## **2. La Responsabilità Amministrativa ex D.LGS. n. 231/2001.**

### **2.1. La responsabilità amministrativa degli Enti prevista dal D.Lgs. n. 231/01.**

Il 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300. Con l'emanazione del Decreto si è data attuazione alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, cui l'Italia ha aderito, avente ad oggetto la lotta alla corruzione, e alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto prevede la responsabilità degli enti nell'ambito dei quali siano commessi determinati reati, laddove la condotta illecita sia stata posta in essere con lo scopo di avvantaggiarli.

Il carattere sostanzialmente penale della responsabilità attribuita all'ente introduce un'importante deroga al principio in virtù del quale *societas delinquere non potest* attraverso la riconduzione all'ente sia di una autonoma imputazione per il reato commesso, sia degli effetti sanzionatori dell'illecito penale. Tali conseguenze si producono laddove il reato sia commesso nell'interesse dell'ente e la condotta sanzionata sia materialmente posta in essere da soggetti appartenenti, anche di fatto, all'organizzazione del medesimo ente, siano essi in posizione apicale, o sottoposti ai vertici del *management*.

La responsabilità dell'ente, quindi, si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato. Essa, difatti, sussiste anche laddove l'autore del reato non sia stato identificato e permane anche dopo l'estinzione del reato, eccezion fatta per l'intervento di una amnistia.

La responsabilità dell'ente prescinde dal luogo in cui il reato viene materialmente commesso. A riguardo, affinché la pretesa sanzionatoria possa essere efficacemente esercitata, è sufficiente che lo Stato estero presso il quale il reato si considera compiuto non proceda per quella fattispecie nei confronti dell'ente.

La disciplina muove, quindi, dalla considerazione per la quale **i reati commessi nell'ambito del contesto imprenditoriale non nascono dalla determinazione della singola persona fisica, ma** attengono, in realtà, all'**espressione della politica aziendale** o, diversamente, ad una **carente organizzazione della struttura**.

Le **sanzioni previste dal Decreto consistono in misure interdittive**, come la sospensione o la revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio della attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti o contributi, il divieto di promozione di beni o servizi. Accanto alle misure interdittive, il Decreto prevede anche **sanzioni di carattere pecuniario**.

## **2.2. I reati presupposto.**

Non ogni reato commesso nell'ambito dell'attività sociale può dare luogo alla responsabilità amministrativa dell'ente: il legislatore seleziona, con elencazione tassativa, le fattispecie che costituiscono "reato presupposto" per la ricorrenza della responsabilità dell'ente.

Alla data del 28.11.2016, i reati presupposto, ovvero i reati che possono dare luogo alla responsabilità, previsti dal D.Lgs. n. 231/01, sono di seguito elencati e divisi in categorie omogenee per praticità di esposizione:

### ***1) Reati contro la pubblica amministrazione:***

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* cod. pen.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* cod. pen.)
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, cod. pen.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cod. pen.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* cod. pen.);
- corruzione (artt. 318, 319, 320, 321 e 322 *bis* cod. pen.);
- istigazione alla corruzione (322 c. p.);



- corruzione in atti giudiziari (319 *ter* cod. pen.);
- concussione (art. 317 cod. pen.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* cod. pen.)

## 2) **Reati contro la fede pubblica:**

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 cod. pen.);
- alterazione di monete (art. 454 cod. pen.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 cod. pen.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 cod. pen.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.455 cod. pen.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 cod. pen.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 cod. pen.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione omessa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 cod. pen.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c. p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.);
- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 cod. pen.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* cod. pen.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 517 cod. pen.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* cod. pen.);

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* cod. pen.);

### 3) **Reati societari:**

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, cod. civ.);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ. abrogato dall'art. 34 della legge 28 dicembre 2005, n.262 che ha introdotto l'art.173 *bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 – TUF);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, cod. civ. ora abrogato dall'art. 37, comma 34, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art.2629 *bis* cod. civ.) (aggiunto dalla legge 28 dicembre 2005 n.262, art.31);
- aggio (art. 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638, commi 1 e 2, cod. civ.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, cod. civ.)

### 4) **Reati di abuso di mercato:**

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.);
- Manipolazione del mercato (art. 185 T.U.F.).

**5) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

- Omicidio colposo (art.589 cod. pen.);
- Lesioni personali colpose (art 590 cod. pen.).

**6) Reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

- Ricettazione (art.648 cod. pen.);
- Riciclaggio (art.648 bis cod. pen.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648 ter cod. pen.).

**7) Reati transnazionali** (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

- Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità giudiziaria (art. 377 bis cod. pen.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.);
- Associazioni per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 Gennaio 1973, n.43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286);

**8) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico e reati di criminalità organizzata**

Reati con finalità di terrorismo

Tutti i reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, tra cui, in particolare:

- Partecipazione a prestiti a favore del nemico (art. 249 cod. pen.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* cod. pen.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico" (art. 270 *bis* cod. pen.).

Sono, inoltre, contemplati i delitti individuati dalla Convenzione di New York del 9.12.1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo.

#### Reati di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere generica (art. 416, commi da 1 a 5, cod. pen.);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera e scambio elettorale politico-mafioso (artt. 416 *bis* e 416 *ter* cod. pen.);
- Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di schiavitù, di tratta di persone e di immigrazione clandestina (art. 416, comma 6, cod. pen.);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 cod. pen.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o di tipo guerra o parte di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, L. 18 aprile 1975, n. 110.
- tutti i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

#### **9) Reati contro la personalità individuale**

- riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 cod. pen.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.);
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* commi 1 e 2 cod. pen.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* cod. pen.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinqies* cod. pen.);

- detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* cod. pen.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater* cod. pen.)

#### **10) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* cod. pen.)

#### **11) Delitti informatici**

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 cod. pen. in relazione all'art. 491 *bis* cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria-);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati e autorizzazioni (art. 477 cod. pen. in relazione all'art. 491 *bis* cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria-);
- Falsità commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati di contenuto di atti (art. 478 cod. pen. in relazione all'art. 491 *bis* cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria-);
- Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen. in relazione all'art. 491 *bis* cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria-);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 cod. pen. in relazione all'art. 491 *bis* cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria);
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 cod. pen. in relazione all'art. 491 *bis* cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria);
- Falsità materiale commessa da privato (art. 48/2 cod. pen. in relazione all'art. 491 *bis* cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria);
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 491 *bis* cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria);

- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 cod. pen. in relazione all'art. 491 *bis* cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria);
- Falsità in scrittura privata (art. 485 cod. pen. in relazione all'art. 491 *bis* cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria);
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 cod. pen. in relazione all'art. 491 *bis* cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria);
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 cod. pen. in relazione all'art. 491 *bis* cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria);
- Uso di atto falso (art. 489 cod. pen. in relazione all'art. 491 *bis* cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria);
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 cod. pen. in relazione all'art. 491 *bis* cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria);
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 cod. pen. in relazione all'art. 491 *bis* cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria);
- Falsità compiute da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 cod. pen. in relazione all'art. 491 *bis* cod. pen. – falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* cod. pen.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* cod. pen.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* cod. pen.);

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* cod. pen.);
- Installazione di apparecchiature per intercettare, impedire ed interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqües* cod. pen.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* cod. pen.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* cod. pen.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* cod. pen.);
- Frode informatica (art. 640 *ter*, comma 3, cod. pen.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione elettronica (art. 640 *quinqües* cod. pen.).
- Falsificazione ed uso indebito di carte di credito o di pagamento o di qualsiasi altro documento analogo (art.55, comma 9, D.Lgs. n.231/07);

#### ***12) Delitti in materia di violazione del diritto di autore***

- Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies*, 171 *octies*, L. 22 aprile 1941 n. 633).

#### ***13) Delitti contro l'amministrazione della giustizia***

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* cod. pen.).

#### ***14) Reati ambientali***

- Danneggiamento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art 727 *bis* cod. pen.);
- Uccisione o possesso di specie vegetali o ambientali protette (art 733 *bis* cod. pen.);

- Violazione della disciplina in materia dei scarico delle acque (art. 137 D.Lgs. n. 152/2006);
- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. n. 152/2006);
- Mancata bonifica del sito a seguito di inquinamento (art. 257 D.Lgs. n. 152/2006);
- Falsità nelle certificazioni delle analisi di rifiuti o utilizzo di certificazione falsa durante il trasporto di rifiuti (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. n. 152/2006);
- Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. n. 152/2006);
- Omissioni inerenti gli obblighi connessi al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis* D.Lgs. n. 152/2006);
- Violazione dei limiti prescritti per le immissioni nell'aria o nella atmosfera nell'esercizio di un macchinario o di una attività (art. 279, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006);
- Violazione delle previsioni in materia di commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione (art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati in materia di commercio internazionale di flora e fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione (art. 3 *bis*, L. 7 febbraio 1992, n. 150);
- Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive di cui all'all. A della L. 549/1993 in violazione delle previsioni di legge ovvero produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione delle sostanze di cui alla tabella B della L. 549/1993 (art. 3, L. 28 dicembre 1993, n. 549);
- Inquinamento doloso provocato dalle navi (art. 8, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

***15) Reati commessi in occasione dell'impiego di lavoratori stranieri***



- Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto per il quale non è stato chiesto il rinnovo, revocato, annullato (art. 22, comma 12 *bis*, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

### **2.3. I criteri di attribuzione della responsabilità dell'Ente: requisiti soggettivi dell'autore del reato.**

I soggetti che possono commettere un reato presupposto in seno alla struttura aziendale sono distinti dall'art. 5 del Decreto in:

- a) **soggetti apicali**, ovvero “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”, “persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi”;
- b) **soggetti subordinati**, ovvero “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza” dei soggetti in posizione apicale.

Qualora il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale all'interno dell'ente, la legge presuppone che la commissione del reato sia espressione della politica d'impresa dell'Ente stesso e quindi ne presuppone la responsabilità, salvo prova contraria.

Qualora il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata all'interno dell'ente, la responsabilità di quest'ultimo è connessa alla violazione degli obblighi di direzione o di vigilanza sul subordinato. Contrariamente a quanto previsto per i soggetti in posizione apicale, l'adozione del modello 231 integra una presunzione di conformità a favore dell'ente, posto che l'onere della prova circa l'inidoneità del modello stesso spetta all'accusa.

Anche i comportamenti posti in essere da soggetti che non siano formalmente incardinati in seno alla struttura organizzativa dell'ente, ma che svolgano, comunque, attività integrate con essa, come ad es., collaboratori esterni, agenti, consulenti, subappaltatori, sono considerati dalla norma di cui all'art. 5 citato e danno luogo alla responsabilità dell'ente.

Difatti, la **metodologia più corretta per la redazione del modello organizzativo non mette al centro dell'indagine il soggetto, ma impone di avere quale esclusivo parametro di riferimento le attività di cui si compone l'agire dell'ente, prescindendo dal soggetto che, in concreto, svolge l'attività.**

Tanto trova conferma nella ulteriore previsione normativa per cui la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o se il reato si estingue per cause diverse dall'amnistia.

### **2.3.1. Segue. L'interesse della società.**

Oltre alla riferibilità dell'autore del reato alla struttura aziendale, ulteriore presupposto per la imputabilità dell'ente è rappresentato dalla ricorrenza di un suo "interesse o vantaggio perseguito" a seguito dell'attività illecita posta in essere dall'agente.

I concetti di interesse e vantaggio risultano, nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, di contenuto incerto, non potendo individuarsi una prevalente ricostruzione del significato di tali espressioni.

I contrasti riguardano sia il significato da attribuire a tali concetti sia il rapporto tra gli stessi intercorrente, ritenendosi, da parte di taluni, che non possa ravvisarsi una sostanziale differenza e che, in realtà, si tratti di una meraendiadi utilizzata dal legislatore per esprimere un unico concetto: l'utilità, potenziale o concreta, diretta o indiretta, di natura patrimoniale o non patrimoniale, conseguita dall'ente mediante l'attività illecita.

Per altri, il criterio in esame pone due condizioni fra loro alternative per l'attribuzione di responsabilità, unificate dal comune rilievo del beneficio che l'ente avrebbe potuto conseguire o ha realmente conseguito.

La prima condizione attiene alle finalità che il soggetto autore del reato si proponeva con la sua condotta ovvero al possibile utile dell'ente; la seconda attiene all'effettivo utile conseguito dall'ente.

Dal momento che le due condizioni sono alternative, il conseguimento del vantaggio dell'ente, anche nel caso in cui il soggetto autore del reato non intendeva specificamente agire a profitto dell'ente stesso, comporta comunque l'attribuzione di responsabilità.

### **2.4. Esenzione dell'Ente dalla responsabilità per il reato presupposto.**

Prevede l'art. 6 del Decreto che l'ente possa sottrarsi all'applicazione delle sanzioni prescritte ove:

- abbia adottato efficacemente un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato che si è verificato;
- abbia affidato ad un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello, e di curare l'aggiornamento delle relative procedure interne;
- il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione. A tale ultimo fine, è necessario: (i) impedire che l'agente possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali; (ii) evitare che il reato possa essere compiuto per negligenza o imperizia rispetto alla valutazione delle direttive aziendali; (iii) vi sia stata una efficiente e concreta attività da parte dell'Organo di Vigilanza.

L'adozione del modello e la sua efficace applicazione integrano, pertanto, la **condotta diligente** richiesta all'organo amministrativo dell'ente per tutelare quest'ultimo dalla irrogazione di sanzioni ai sensi del Decreto.

Perché operi l'esimente prevista dal Decreto non è sufficiente per l'ente limitarsi alla formale adozione del modello organizzativo, essendo anche necessario che il modello sia efficacemente ed efficientemente applicato.

Il Decreto richiede, quindi, una **condotta non statica, ma dinamica nei confronti delle procedure adottate in seno all'ente e funzionali alla prevenzione dei reati presupposto.**

Nell'ipotesi di commissione di reato da parte di soggetti subordinati, il Pubblico Ministero dovrà, perciò, offrire la prova che il reato sia stato compiuto per "colpa di organizzazione", cioè a causa di una violazione dei poteri di direzione e vigilanza dei soggetti apicali. In queste ipotesi, perciò, laddove la società offra la prova di avere adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato commesso, prima della commissione del fatto illecito, non ricorrerà alcuna ipotesi di responsabilità.